

Padova, 04/08/2008

**AI/ALLE SIGNORI/E CLIENTI  
LORO SEDI**

Circ. n. 7/2008

## **DETRAZIONE DEL 55% PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO**

Nel quadro delle **misure di politica energetico-ambientale**, l'art. 1, commi da 344 a 349, legge n. 296/2006 (Finanziaria per il 2007), ha introdotto specifiche agevolazioni fiscali per la realizzazione di determinati interventi volti al **contenimento dei consumi energetici**, realizzati su **edifici esistenti**. L'agevolazione consiste nel riconoscimento di una **detrazione d'imposta** nella misura del **55%** delle **spese sostenute entro il 31 dicembre 2010**, da ripartire in tre rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione fruibile, stabilito in relazione a ciascuno degli interventi previsti.

L'agevolazione è delineata mantenendo le modalità previste in relazione alla detrazione concessa per gli interventi di ristrutturazione edilizia, alla cui normativa la legge Finanziaria fa espressamente rinvio (art. 1, legge n. 449/1997). Da questa, tuttavia si discosta per l'**entità dell'importo detraibile** e per alcuni aspetti procedurali, specificamente previsti in ragione della rilevanza assunta nell'attuale contesto, nazionale e sopranazionale, dalla questione energetico-ambientale.

<p><b>Soggetti interessati</b> (D.M. 19 febbraio 2007)</p> <p style="text-align: right;">→</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• le <b>persone fisiche</b>, gli <b>enti</b> e i <b>soggetti</b> di cui all'art. 5, D.P.R. n. 917/1986, non titolari di reddito d'impresa,</li><li>• i soggetti <b>titolari di reddito d'impresa</b></li></ul> <p>che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.</p> <p>Rientrano nel campo soggettivo di applicazione della normativa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• le <b>persone fisiche</b>, compresi gli esercenti arti e professioni;</li><li>• gli <b>enti pubblici e privati</b> che non svolgono attività commerciale;</li><li>• le <b>società semplici</b>;</li><li>• le <b>associazioni tra professionisti</b>;</li><li>• i <b>soggetti che conseguono reddito d'impresa</b> (persone fisiche, società di persone, società di capitali).</li></ul>
--	--



Tali soggetti possono fruire della detrazione a condizione che **sostengano le spese** e che queste siano **rimaste a loro carico**. Inoltre, devono possedere o detenere l'immobile in base ad un **titolo idoneo** che può consistere nella proprietà o nella nuda proprietà, in un diritto reale o in un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato.

Sono ammessi a fruire della detrazione anche i **familiari**, individuati ai sensi dell'art. 5, comma 5, D.P.R. n. 917/1986, **conviventi con il possessore o detentore** dell'immobile oggetto dell'intervento, che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori.

<b>Edifici interessati</b>	➔	Fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale (anche rurale) compresi, quindi, quelli <b>strumentali</b> . Una limitazione a tale ampia accezione è data dalla circostanza che gli edifici oggetto degli interventi devono essere <b>esistenti</b> .
----------------------------	---	---

#### Interventi agevolati

Intervento	Valore massimo di detrazione
Interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti (art. 1, comma 344, legge n. 296/2006), che conseguano un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo, per la climatizzazione invernale, inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori fissati con apposito D.M.	<b>100.000 euro</b> (55% di 181.818,18 euro)
Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari (art. 1, comma 345, legge n. 296/2006), riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi.	<b>60.000 euro</b> (55% di 109.090,91 euro)
Installazione di pannelli solari (art. 1, comma 346, legge n. 296/2006), per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici ed università	<b>60.000 euro</b> (55% di 109.090,91 euro)
Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (art. 1, comma 347, legge n. 296/2006), con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione	<b>30.000 euro</b> (55% di 54.545,45 euro)



<b>Prestazioni professionali</b>	La detrazione spetta anche per le <b>spese sostenute per le prestazioni professionali</b> relative a tutte le tipologie di interventi sopra indicati, comprensive anche delle spese per la <b>redazione dell'attestato</b> di certificazione energetica o quelle di qualificazione energetica.
----------------------------------	--

#### Procedura per la fruizione della detrazione

La procedura per fruire della detrazione del 55% ricalca quanto previsto in relazione alla

detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia (36%). È eliminato l'obbligo di inviare al centro operativo di Pescara la **comunicazione preventiva di inizio dei lavori**.

L'effettuazione dei lavori non deve essere preceduta da alcuna formalità da porre in essere nei confronti dell'Amministrazione finanziaria né dall'invio della comunicazione di inizio lavori alla ASL.

Ai fini della detrazione del 55%, si rende necessaria l'**indicazione in fattura del costo della manodopera** utilizzata per la realizzazione dell'intervento.

<p><b>Adempimenti</b> →</p>	<p>I contribuenti devono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• acquisire l'<b>asseverazione</b> di un <b>tecnico abilitato</b> che attesti la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti dal decreto (in caso di esecuzione di più interventi sul medesimo edificio, l'asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste). La Finanziaria 2008 (art. 1, comma 24, lettera c) ha soppresso l'obbligo di far redigere, a cura di un professionista abilitato, l'attestato di certificazione (o di qualificazione) energetica, limitatamente agli interventi di:<ul style="list-style-type: none"><li>- sostituzione di <b>finestre</b>, comprensive di infissi, in singole unità immobiliari;</li><li>- installazione di <b>pannelli solari</b> per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in qualsivoglia struttura, pubblica o privata;</li></ul></li><li>• <b>trasmettere telematicamente</b> (attraverso il sito <a href="http://www.acs.enea.it">www.acs.enea.it</a>, ottenendo ricevuta informatica) o per raccomandata all'ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, entro 60 giorni dalla fine dei lavori, e comunque non oltre il 28 febbraio (per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, non oltre 60 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta) copia dell'attestato di «certificazione energetica» dell'edificio;</li><li>• <b>trasmettere all'ENEA</b>, con le medesime modalità indicate al punto precedente, la <b>scheda informativa</b> relativa agli interventi realizzati, redatta secondo un apposito schema, contenente i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando quello delle spese professionali, e l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione;</li><li>• <b>conservare ed esibire</b> all'Amministrazione finanziaria, ove ne faccia richiesta, l'<b>asseverazione</b>, la ricevuta della documentazione inviata all'ENEA, nonché le fatture e le ricevute del bonifico bancario relativi alle spese per le quali si fa valere la detrazione. Tale elencazione non limita gli ordinari poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria, la quale potrà dunque richiedere l'esibizione di ulteriori documenti o atti per verificare la corretta applicazione della detrazione d'imposta.</li></ul>
-----------------------------	--



La documentazione richiesta (**asseverazione** e **attestato** di certificazione/qualificazione energetica) deve essere rilasciata da **tecnici abilitati**, intendendosi tali i soggetti abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali.

La mancata acquisizione ovvero la mancata presentazione, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, comporta la **decadenza** dal beneficio.

<b>Pagamenti</b> →	I soggetti che <b>non</b> sono <b>titolari di reddito d'impresa</b> devono effettuare i pagamenti con <b>bonifico</b> bancario o postale, dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del bonifico.
--------------------	--



L'obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico è espressamente **escluso** per i **soggetti esercenti attività d'impresa**, in quanto il momento dell'effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione di tale tipologia di reddito. Ai fini del reddito d'impresa, infatti, vale il disposto secondo cui il momento di imputazione dei costi si verifica (per i servizi) alla data in cui sono ultimate le prestazioni e (per i beni mobili) alla data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l'effetto traslativo.

<b>Caratteristiche della detrazione</b> →	L'agevolazione consiste in una <b>detrazione dall'imposta lorda</b> , che può essere fatta valere sia sull'IRPEF che sull'IRES, in misura pari al <b>55% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010</b> . La detrazione spettante deve essere ripartita in <b>tre quote annuali di pari importo</b> , da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta nella quale le spese sono state sostenute e nei due periodi d'imposta successivi. Il <b>limite massimo</b> di detrazione deve intendersi riferito all' <b>unità immobiliare</b> oggetto dell'intervento e, pertanto, deve essere suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell'onere da ciascuno effettivamente sostenuto.
---	--

<b>Trasferimento degli immobili sui quali sono stati eseguiti gli interventi</b> →	La <b>variazione del possesso</b> dell'immobile comporta il trasferimento delle <b>quote di detrazione residue</b> in capo al <b>nuovo titolare</b> . Permane, invece, in capo al conduttore o al comodatario che abbiano sostenuto le relative spese anche qualora cessi il contratto di locazione o di comodato.
--	--

<p><b>Cumulabilità con altre agevolazioni</b> →</p>	<p>La detrazione del 55% <b>non è cumulabile con altre agevolazioni</b> concesse per i medesimi interventi; è invece compatibile con gli incentivi previsti in materia di risparmio energetico.</p> <p>L'eventuale concessione di contributi o incentivi per la realizzazione di interventi di risparmio energetico, compatibile, comporta l'applicazione dell'art. 17, comma 1, lettera n-<i>bis</i>), D.P.R. n. 917/1986, in base al quale le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione in periodi d'imposta precedenti sono assoggettate a <b>tassazione separata</b>.</p>
<p><b>Aliquota IVA applicabile</b> →</p>	<p>Per le operazioni di riqualificazione energetica degli edifici, che danno diritto alla detrazione dall'imposta lorda del 55%, non rilevano particolari disposizioni in merito alla aliquota IVA applicabile. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la realizzazione degli interventi sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare.</p>
<p><b>Limite temporale delle spese agevolabili</b> →</p>	<p>La detrazione del 55% relativa agli interventi di <b>riqualificazione energetica</b> (art. 1, commi 344-347, legge n. 296/2006) è applicabile alle <b>spese sostenute fino al 31 dicembre 2010</b> e può essere ripartita oltre <b>3 anni</b> e fino ad un massimo di <b>10 anni</b>.</p> <p>La detrazione del 55% relativa alla <b>sostituzione</b> intera o parziale di <b>impianti di climatizzazione invernale</b> non a condensazione è applicabile alle spese sostenute entro il <b>31 dicembre 2009</b>; relativamente alle spese riguardanti la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, l'agevolazione si applica per gli interventi eseguiti entro il <b>31 dicembre 2010</b>.</p>

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e, con l'occasione, si inviano distinti saluti.

Studio Murdolo